

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2666

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, ARMATO, MANCINI ANTONIO, BIANCHI GERARDO,
CENGARLE, TOROS, FORNALE, COLLESELLI**

Presentata il 13 ottobre 1965

**Promozione alla qualifica superiore degli ufficiali e degli agenti
degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il complesso delle norme giuridiche che regolano la materia dello stato giuridico del personale dell'Amministrazione poste e telegrafi è contenuto nelle leggi 27 febbraio 1958 e 31 dicembre 1961, n. 1406.

In applicazione delle leggi suddette venne previsto — fra l'altro — un ampliamento del numero dei posti nelle qualifiche superiori mediante l'istituzione di apposite tabelle organiche. Ciò in relazione alle esigenze di una migliore applicazione del personale in ragione delle diverse qualificazioni.

Tuttavia, il corpo delle norme suddette non trovò un'area di applicazione generale a motivo della multiforme varietà di situazioni prodotte dalla continua evoluzione del sistema organizzativo e produttivo delle aziende postelegrafiche.

Nonostante i benefici effetti delle due leggi nei confronti dell'Amministrazione e del personale, sono venute a crearsi notevoli sperequazioni fra quanti hanno potuto fruire del beneficio della promozione e quanti, invece,

per ragioni puramente formali e marginali, da tale beneficio sono stati esclusi.

In vista, quindi, di cancellare discriminazioni non esistenti nello spirito del legislatore è stata recentemente presentata una proposta di legge intesa ad attribuire la promozione in soprannumero alla qualifica superiore a tutti gli ufficiali di prima classe e a tutti gli agenti di seconda classe che abbiano una complessiva anzianità di servizio di dodici anni.

Allo scopo di completare l'iniziativa citata e di colmare una evidente lacuna la presente proposta è diretta ad aumentare la sfera di applicazione, pena la creazione di ulteriori sperequazioni tra personale degli uffici principali e personale degli uffici locali.

Trattasi, infatti, di personale statale che sebbene distinto in virtù di esigenze di classificazione si trova sullo stesso piano per quanto attiene la produzione dei servizi d'istituto, il trattamento economico e la loro configurazione giuridica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali di prima classe inquadrati ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 307, che alla data del 1° ottobre 1964 abbiano matu-

rato dodici anni di servizio nella carriera, sono promossi in soprannumero alla qualifica superiore di primo ufficiale.

Ai fini del compimento dei dodici anni di servizio nella carriera esecutiva si computa:

a) per intero il servizio prestato in qualità di ufficiale o supplente con iscrizione all'albo nazionale di cui al decreto Presidenziale 5 giugno 1963, n. 656;

b) per due terzi il servizio prestato fuori ruolo con mansioni esecutive, nonché prestato come supplente nelle ex ricevitorie postali e telegrafiche;

c) per metà il servizio di ruolo prestato nella carriera ausiliaria e quello prestato negli uffici locali in qualità di ricevitori, portalettere, procaccia e fattorini telegrafici dopo il 1° ottobre 1952;

d) per un terzo il servizio fuori ruolo prestato con mansioni ausiliarie e quello prestato nelle ex ricevitorie in qualità di collettore, portalettere rurale, procaccia con obbligazione personale e fattorino telegrafico.

ART. 2.

Gli agenti di ruolo di seconda classe della carriera ausiliaria degli uffici locali, inquadrati ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 307, che al 1° ottobre 1964 abbiano compiuto dodici anni di servizio, sono promossi in soprannumero alla qualifica superiore.

Ai fini del raggiungimento dei dodici anni di servizio si computa, in aggiunta al servizio di ruolo:

a) per intero il servizio prestato negli uffici locali e nelle agenzie in qualità di ricevitore, portalettere, procaccia e fattorino telegrafico;

b) per due terzi il servizio prestato nelle ex ricevitorie nelle qualifiche di collettore, portalettere rurale, procaccia con obbligazione personale e fattorino telegrafico, nonché quello prestato quale ricevitore provvisorio, portalettere provvisorio e fattorino contrattista.

ART. 3.

Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con la disponibilità di bilancio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.